

Corte di Cassazione Sezione Lavoro
Ordinanza 28 novembre 2022 n. 34968

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia - Presidente
Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere
Dott. BELLE' Roberto - rel. Consigliere
Dott. CASCIARO Salvatore - Consigliere
Dott. CAVALLARI Dario - Consigliere
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12188/2017 R.G. proposto da:

██████████ rappresentato e difeso dagli Avv.ti ██████████ presso il cui studio in
██████████ e' elettivamente domiciliato;

- ricorrente -

contro

MINISTERO ██████████, in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso
dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via ██████████
██████████ e' elettivamente domiciliato;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5582/2016, depositata il 11.1.2017, N. R.G.
2078/2011;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.11.2022 dal

Consigliere Dott. Roberto Belle'.

RILEVATO IN FATTO CHE:

1. ██████████ ha agito presso il Tribunale di Roma nei confronti del Ministero della Giustizia esponendo di avere lavorato dapprima presso l'Amministrazione penitenziaria e poi, dal 1981, presso l'Ufficio automezzi di Stato della Direzione Affari Civili, ove il personale era carente, al punto che i ritmi di lavoro cui egli era stato sottoposto risultavano insostenibili, mancando qualsiasi pianificazione e distribuzione dei carichi e dovendosi svolgere, in ambiente disagiato, mansioni inferiori e superiori ed al punto che, a partire dall'anno 2002 aveva maturato sintomi depressivi finendo per essere ritrasferito nel novembre 2000, in esito ad un accentuato malore, all'Amministrazione penitenziaria, patendo poi un infarto nel gennaio del 2001;

il ██████████ aveva quindi agito nei confronti del Ministero per il risarcimento del danno biologico subito per violazione dell'articolo 2087 c.c. e delle pertinenti norme del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, oltre ai danni alla professionalita', insistendo in subordine per il riconoscimento

dell'ascrivibilità della patologia cardio-vascolare a causa di servizio con accertamento del diritto al pagamento del c.d. equo indennizzo;

2. il Tribunale ha riconosciuto solo il diritto all'equo indennizzo, mentre ha rigettato la domanda risarcitoria, con pronuncia poi confermata dalla Corte d'Appello di Roma;

in assenza di gravame rispetto al tema dell'equo indennizzo, la Corte territoriale riteneva che il ricorrente avesse ommesso di contestare la violazione di "una specifica norma, nominata o innominata", condividendo la motivazione del giudice di prime cure che aveva constatato "la mancanza di un documento attestante il numero dei lavoratori", necessario per "apprezzare oggettivamente le condizioni di sottodimensionamento" ne' la materiale assenza della pianta organica era stata dedotta come "violazione in se";

ne concludeva quindi per l'assenza di prova delle violazioni che il ██████ assumeva essere imputabili al Ministero, essendovi necessita' di dimostrazioni dell'elemento soggettivo della colpa, non potendosi ipotizzare una responsabilita' oggettiva e dovendosi considerare come il nesso etiologico proprio del riconoscimento del c.d. equo indennizzo si basasse su presupposti differenti rispetto a quelli propri del risarcimento del danno ex articolo 2043 c.c., i quali presuppongono anche la dimostrazione dell'elemento soggettivo, rispetto al quale il ricorrente non aveva fornito elementi probatori sufficienti;

3. ██████ ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, resistiti da controricorso del Ministero;

il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO CHE:

1. il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione (articolo 360 c.p.c., n. 3) degli articoli 1218, 2087 e 2697 c.c., nonche' degli articoli 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente giudicato rispetto alle norme che regolano la responsabilita' contrattuale del datore di lavoro (articolo 2087 c.c.) ed ai principi che governano il riparto degli oneri probatori in tale materia (articolo 2697 c.c., e articoli 115 e 116 c.p.c.), in quanto, avendo il ricorrente denunciato l'evento dannoso come ascrivibile alla condotta datoriale di mancato approntamento delle cautele organizzative necessarie a preservare l'integrita' dei lavoratori addetti all'ufficio, spettava al Ministero dimostrare l'avvenuta adozione di tutte le misure, nominate ed innominate, utili a tal fine; analoga violazione, sempre ex articolo 360 c.p.c., n. 3, degli articoli 2087 e 2697 c.c., e' altresì addotta con il secondo motivo sul presupposto che, una volta dimostrata la sussistenza dell'inadempimento e del nesso causale tra inadempimento e danno, non occorre che il lavoratore dimostri anche la colpa in concreto del datore di lavoro, spettando a quest'ultimo la prova della non imputabilita' dell'inadempimento;

infine, il terzo motivo denuncia ancora la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360 c.p.c., n. 3) con riferimento agli articoli 2043 e 2697 c.c., ed agli articoli 115 e 116 c.p.c., sostenendo che anche a voler riportare l'ipotesi ad una responsabilita' aquiliana, vi sarebbe comunque prova concreta della colpa datoriale;

2. i motivi, da esaminare congiuntamente data la loro connessione,

sono complessivamente fondati nei termini di cui si va a dire;

3. e' indubbio che l'azione dispiegata dal ricorrente si riporti ad una fattispecie di responsabilita' contrattuale, con essa essendosi inteso denunciare l'inadempimento datoriale rispetto all'assicurazione di condizioni di lavoro idonee a preservare la salute degli addetti, sicche' il richiamo della Corte territoriale all'articolo 2043 c.c. e' in se' errato (v., per i criteri distintivi nella presente materia, Cass., S.U. 8 luglio 2008, n. 18623);

4. l'assetto degli oneri di allegazione e prova in ambito di responsabilita' contrattuale ai sensi dell'articolo 2087 c.c., e' consolidato nella ricorrente massima di questa S.C. secondo cui il lavoratore che agisca ai sensi dell'articolo 2087 c.c. ha l'onere di provare l'esistenza del danno subito, come pure la nocivita' dell'ambiente di lavoro, nonche' il nesso tra l'uno e l'altro;

4.1 tale assetto va peraltro calibrato rispetto ai casi, come quello di specie riguardante il verificarsi di un c.d. "superlavoro" ed in cui la nocivita' addotta consiste nello svolgimento stesso della prestazione;

infatti, lo svolgimento di un lavoro che non sia in se' vietato dalla legge rende fisiologico - e quindi non imputabile a responsabilita' datoriale - un certo grado di usura o pregiudizio, variabile sotto il profilo fisio-psichico a seconda del tipo di attivita' (Cass. 29 gennaio 2013, n. 3028);

le conseguenze negative che il lavoratore subisce per effetto di un'attivita' consentita, ma pregiudizievole per la salute sono coperte in via indennitaria dalla sola assicurazione pubblica, per la cui attivazione e' sufficiente, come e' noto, il mero ricorrere di una "occasione" di lavoro;

se tuttavia il lavoratore assuma che un'attivita' in se' legittima (qui, l'impiego in un ufficio pubblico) si sia in concreto svolta secondo modalita' devianti da quelle ordinariamente proprie di essa e che proprio da cio' sia derivato a lui un danno, egli persegue un risarcimento del danno dalla sua controparte;

non puo' poi esservi dubbio che, quando si persegue un siffatto risarcimento quale conseguenza non di fattori "esogeni", ma proprio per effetto in se' dell'attivita' lavorativa, quello che viene addotto e' l'inadempimento datoriale all'obbligo di garantire che lo svolgimento del lavoro non sia fonte di pregiudizio indebito, nel senso di eccedente l'usura psicofisica connaturata all'esecuzione di quell'attivita';

4.2 d'altra parte, in tema di demansionamento, che appunto consiste in un'attribuzione di mansioni inadeguate rispetto a quelle contrattualmente dovute, si e' consolidato l'indirizzo, mutuato dall'originario e generale impianto di Cass., S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533, per cui il lavoratore "allorquando da parte di un lavoratore sia allegata una dequalificazione o venga dedotto un demansionamento riconducibili ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro... e' su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto di qualsiasi dequalificazione o demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'una o l'altro siano stati giustificati dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari o, comunque, in base al principio generale risultante dall'articolo 1218 c.c., da un'impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui non imputabile" (Cass. 6 marzo 2006, n. 4766, e piu' di recente Cass. 20 aprile 2018, n. 9901; Cass. 18 gennaio 2018, n. 1169; Cass. 3 marzo 2016, n. 4211);

e' ben vero che, secondo Cass., S.U., 13533/2001, cit., un tale assetto probatorio vale solo per le obbligazioni di "fare", mentre rispetto a quelle di "non fare" l'onere di provare l'inadempimento grava sul creditore;

peraltro, l'articolo 2087 c.c., stabilisce che il datore di lavoro e' "tenuto ad adottare", "nell'esercizio dell'impresa", vale a dire dell'attivita' rispetto alla quale egli dirige e controlla le prestazioni del lavoratore, "le misure che, secondo la particolarita' del lavoro, l'esperienza e le tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrita' fisica e la personalita' morale del lavoratore";

e' poi evidente che il potere direttivo, in cui si manifesta "l'esercizio dell'impresa" o la diversa attivita' considerata (qui, il lavoro in un pubblico ufficio) si esprime, rispetto agli obblighi di sicurezza, sia con componenti positive, nel senso che il datore puo' dover positivamente intervenire con forme di prevenzione o impedimento di situazioni dannose, sia attraverso componenti lato sensu negative, vale a dire che il datore di lavoro deve evitare di richiedere l'esecuzione della prestazione con modalita' improprie;

in realta' l'obbligazione di sicurezza si materializza in un intreccio indissolubile di fattori "di fare" e di "non fare", ma essa va colta nella sua unitarieta' come dovere di garantire che lo svolgimento del lavoro non sia fonte di pregiudizio per il lavoratore e quindi come obbligazione di fare consistente nell'obbligo di attribuire, pretendere e ricevere dal lavoratore una qualita' e quantita' di prestazione che sia coerente "con la particolarita' del lavoro, l'esperienza e la tecnica", in modo che non derivi pregiudizio alla "integrita' fisica" ed alla "personalita' morale del lavoratore" (cosi', esplicitamente, proprio l'articolo 2087 c.c.);

il caso del "superlavoro", che viene qui in evidenza e che e' stato piu' volte affrontato da questa S.C. fin dall'originaria Cass. 14 febbraio 1997, n. 8267, manifesta in modo evidente tale intreccio, in quanto esso puo' intercettare profili violativi di obblighi di astensione (dal richiedere prestazioni eccessive), ma anche di obblighi positivi (non avere impedito lo svolgimento del lavoro con quelle modalita' ed averne anzi ricevuto - v. Cass. 8 maggio 2014, n. 9945 - gli effetti produttivi utili, di rilievo specie in organizzazioni complesse in cui la scala gerarchica sia plurima ed il potere di impartire direttive ai lavoratori di un certo preposto conviva con quello di chi si collochi ancora al disopra e sia tenuto ad impedire che siano pretese eventuali lavorazioni incongrue);

da cio' deriva pianamente, secondo i principi di cui a Cass., S.U., 13533/2001 cit., che il lavoratore a cui sia stato richiesto un lavoro eccedente la tollerabilita', per eccessiva durata o per eccessiva onerosita' dei ritmi, lamenta un inesatto adempimento altrui rispetto a tale obbligo di sicurezza, sicche' egli e' tenuto ad allegare rigorosamente tale inadempimento, evidenziando i relativi fattori di rischio (ad es. modalita' qualitative improprie, per ritmi o quantita' di produzione insostenibili etc., o secondo misure temporali eccedenti i limiti previsti dalla normativa o comunque in misura irragionevole, spettando invece al datore dimostrare che i carichi di lavoro erano normali, congrui e tollerabili o che ricorreva una diversa causa che rendeva l'accaduto a se' non imputabile;

5. nel caso di specie, la Corte territoriale, asserendo che mancherebbe la prova delle violazioni che il ricorrente assume essere imputabili al Ministero, lo fa con affermazioni non del tutto univoche, ma che appaiono riconducibili, per un verso, alla mancata indicazione "di una specifica norma, nominata o innominata" a fondamento dell'inadempimento;

si tratta tuttavia di affermazione errata, in quanto oltre a non potersi imporre al lavoratore di individuare la violazione di una specifica norma prevenzionistica (Cass. 25 luglio 2022, n. 23187), ancor meno cio' puo' essere richiesto quando, adducendo la ricorrenza di prestazioni oltre la tollerabilita', e' in se' dedotto un inesatto adempimento all'obbligo di sicurezza, indubbiamente onnicomprensivo e che non necessita di altre specificazioni, pur traducendosi poi esso anche in violazione di disposizioni antinfortunistiche (al tempo, Decreto Legislativo n. 626/194, articolo 3 lettera f, poi trasfuso nel Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 15, lettera e, in ordine al "rispetto dei principi ergonomici... nella definizione dei metodi di lavoro e produzione"; articolo 4, comma 5, lettera c, poi articolo 18, lettera c, Decreto Legislativo n. 81 del 2008, secondo cui "nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacita' e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza");

per altro verso, come si evince dal richiamo alla mancanza di documenti sul numero di lavoratori e sulla esistenza o meno di una pianta organica, la Corte d'Appello ragiona e definisce la causa imputando tali carenze al lavoratore, mentre tali profili attengono in realta' alla prova liberatoria cui e' tenuto il datore in ordine all'organizzazione adeguata del lavoro;

non diversamente, anche rispetto all'attribuzione di mansioni inferiori (Cass. 4766/2006, cit.) e rispetto alla deduzione per cui il ██████████ doveva fare tutto, sia al di sopra che al di sotto del suo livello di inquadramento, era il datore di lavoro a dover dimostrare, secondo i principi sopra ampiamente richiamati, di avere osservato le regole proprie che governano l'attribuzione dei compiti al dipendente e non era dunque il ricorrente a doverne fornire la prova ed a sottostare agli effetti dell'eventuale mancato assolvimento del corrispondente onere (articolo 2697 c.c.);

5.1 il nesso eziologico tra l'infarto e l'attivita' lavorativa in concreto svolta e' poi pacifico ed attestato dal riconoscimento ormai incontestato dell'equo indennizzo per causa di servizio;

e' infatti evidente che, allorquando il danno derivi dalla denuncia di un "superlavoro", il nesso causale riconosciuto per la causa di servizio non puo' che essere identico a quello per l'azione di danno, quando le due pretese riguardino la medesima attivita' che risulti cosi' svolta (v. anche Cass. 23187/2022, cit.), spettando al datore liberarsi dalle istanze risarcitorie attraverso la dimostrazione dell'inesistenza di un suo inadempimento;

6. le ragioni di cui sopra portano de plano a disattendere le eccezioni di inammissibilita' del ricorso formulate dal Ministero, non ricorrendo ne' l'incoerenza dei motivi rispetto alla giurisprudenza di questa S.C., ne' il risalire delle censure ad una pretesa di riesame del merito, fondandosi esse invece principalmente sull'inosservanza delle norme sul riparto degli oneri probatori;

7. con la cassazione della sentenza il giudizio sulla responsabilita' datoriale dovra' quindi essere svolto ex novo, tenendo conto dell'assetto degli oneri probatori quale sopra delineato;

8. puo' anche definirsi il seguente principio: "in tema di azione per risarcimento, ai sensi dell'articolo 2087 c.c., per danni cagionati dalla richiesta o accettazione di un'attivita' lavorativa eccedente rispetto alla ragionevole tollerabilita', il lavoratore e' tenuto ad allegare compiutamente lo svolgimento della prestazione secondo le predette modalita' nocive ed a provare il nesso causale tra il lavoro cosi' svolto e il danno, mentre spetta al datore di lavoro, stante il suo dovere di assicurare che l'attivita' di lavoro sia condotta senza che essa risulti in se' pregiudizievole per l'integrita' fisica e la personalita' morale del lavoratore, dimostrare che viceversa la prestazione si e' svolta, secondo la particolarita' del lavoro,

l'esperienza e la tecnica, con modalita' normali, congrue e tollerabili per l'integrita' psicofisica e la personalita' morale del prestatore".

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione.